

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08304/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2018, proposto da:

Stefano Acierno, Rachele Agostini, Maria Antonietta Andropoli, Annalisa Angelici, Alessia Attademo, Francesco Attademo, Raffaella Augello, Francesca Aura, Veronica Avezzano, Gianpaolo Balducci, Anna Barbato, Lorella Barboni, Alessio Bianchini, Nunziata Bua, Ilenia Bucciarelli, Chiara Buonomo, Valentina Caci, Gian Domenico Caltagirone, Maria Candela, Roberta Cantiani, Giacomina Daniela Capillo, Francesca Capo, Marco Caputi, Grazia Carrozzo, Filomena Catauro, Vittoria Cavallo, Armando Cecoro, Matteo Cerullo, Maurizio Chiatti, Vincenzo Cimino, Giuseppina Cirillo, Moreno Citrolo, Carla Clemente, Danila Codarin, Anna Colella, Salvatore Colicchia, Ivana Antonella Conti, Mario Coppola, Giuseppina Corigliano, Pasquale Corigliano, Carlo Corvino, Filomena Corvino, Pasquale Corvino, Aurelio Cosentino, Roberto Costa, Carmela Crifo', Sonia Cristiano, Agostino D'Alterio, Cinzia Letizia D'Amico, Ivana D'Amico, Giuseppe De Rosa, Raffaella De Santis, Anna De Simone, Monica De Simone, Giuseppe Di Filippo, Annamaria Di Fiore, Delia Di Gennario, Ersilia Di Marco, Maria Di Nucci,

Maria Di Riso, Palma Di Riso, Maria Domenica Di Tommaso, Lucio Domanico, Stefania Elmo, Vincenzo Fasino, Elisabetta Maria Ferrara, Angela Fiore, Margherita Fontana, Maria Fusco, Maria Antonietta Gabriele, Beatrice Galeone, Patrizia Galeone, Livio Garofalo, Nicolina Patrizia Genna, Giorgia Giampetruzzi, Calogera Giardina, Cristina Grazzini, Anna Paola Greco, Alessandro Isotti, Gildo La Barbera, Paola La Scala, Rosalia La Scala, Elisabetta Lancellotti, Emanuele Lancellotti, Angela Maggio, Rosa Concepcion Mallia, Luca Mangano, Annalisa Mannuzza, Cataldo Marchitelli, Ernesta Marino, Rosanna Marrandino, Annamaria Massaro, Filiberto Massaro, Vincenzo Maula' Vincenzo, Ettore Memmola, Giovanni Migliaccio, Vincenzo Minopoli, Libera Monaco, Rebecca Montone, Gelsomina Mosca, Melinda Narzisi, Giuseppina Nazzi, Teresa Pagano, Anna Maria Palaia, Carmen Panaro, Pietro Papagni, Valentina Papaleo, Vittorio Paragallo, Sara Passaretti, Moira Patrignani, Fabiana Maria Peddio, Antonio Perrotta, Claudia Perruolo, Filomena Petrarca, Giovanni Piras, Leonilda Pirillo, Catena Maddalena Piro, Deborah Piro, Mariateresa Pirozzolo, Antonella Pisciotta, Cristina Piu, Domenico Pizzacalla, Vittorio Danilo Rapisarda, Simona Rea, Ernesto Reccia, Michele Renda, Giuditta Rondolini, Donatella Russo, Simona Russo, Chiara Sbordone, Antonio Giovanni Scavone, Ferdinando Schiavone, Letizia Scopelliti, Giovanni Semeraro, Andrea Signore, Michela Simi, Rosalba Spagna, Sara Spighi, Fabiola Spina, Salvatore Stabile, Fabio Stuppiello, Giovanna Tabacchi, Ida Tamburro, Fabio Terrana, Giovanni Vitaletti, Elisabetta Zarrillo, Antonella Zedde, Maria Giovanna Zedde, Giulia Zuccotti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Desdemona Magliano non costituito in giudizio;

*Annullamento e/o accertamento dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR e del conseguente obbligo all'inserimento in II Fascia di Graduatorie d'Istituto nella classe di concorso A066 (ex A075 – A076) o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) A041 (ex A042) o B016 (ex C030 – C031) di Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 784 - 11.05.2018; Nota M.I.U.R. prot. n. 22975 - 14.05.2018; aventi ad oggetto l'integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335”, nella parte in cui non consentono l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti abilitati in quanto muniti di diploma utile all'accesso nella classe A066 e affini (B016 – A041) conseguito entro l'1 febbraio 2018, e nella parte in cui non consentono l'inserimento in coda negli elenchi di Sostegno della medesima fascia ai docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, in particolare: DM MIUR n. 374/2017; DPR n. 19/2016 e relative Tabelle A e B; Graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020, approvate dagli Istituti scolastici; e per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica e/o ai sensi dell'art. 31 C.P.A., a disporre l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto delle Province e nelle classi di concorso A066 o affini (B016 – A041), nonché, se richiesto, negli elenchi di Sostegno della medesima fascia, con effetti “definitivi” e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorre tenere in considerazione quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017;

considerato che in tale decisione è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all'insegnamento;

ritenuto che la mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria;

ritenuta la sussistenza di eccezionali motivi per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**